

Motivi e principali argomenti

Il 12 dicembre 1995 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha concluso con la convenuta il contratto BRPR-CT-95-0099. Detto contratto concerneva un progetto per una migliore garanzia di qualità e metodi d'impermeabilizzazione dei cavi di post-tensione. Il contratto in questione e il progetto erano stati realizzati nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali ⁽¹⁾.

Dopo il completamento del contratto ha avuto luogo un accertamento relativo all'esecuzione del contratto da parte della convenuta. Considerate le risultanze dell'accertamento la Commissione ha deciso di chiedere la restituzione di una parte del pagamento, ai sensi delle condizioni generali del contratto.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 27 luglio 1994, 94/571/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (1994-1998) (GU L 222, pag. 19).

Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-171/08)

(2008/C 171/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung (Berlino, Germania) (rappresentante: sig. U. Claus, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 30 ottobre 2007, contenuta nella lettera 7 marzo 2008, sulla concessione definitiva di un pagamento per EUR 9 215,20 nell'ambito del progetto «Traumatisierte Flüchtlinge in der EU» sulla base del «Grant Agreement JAI/2004/ERF/073», nella parte in cui nega al ricorrente il pagamento di un importo superiore a EUR 9 215,20;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente e la Commissione hanno stipulato nel maggio 2005 un contratto sul finanziamento di un progetto nell'ambito del fondo europeo per i rifugiati. Con lettera 30 ottobre 2007,

confermata da una lettera 7 marzo 2008, la convenuta ha trasmesso al ricorrente un calcolo modificato dei pagamenti ancora da effettuare, in base al quale una parte dei costi sostenuti dal ricorrente non sono stati considerati finanziabili. Il presente ricorso è rivolto contro tale lettera 7 marzo 2008.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione, in quanto la convenuta ha più volte modificato i motivi alla base della sua decisione. Vi sarebbe, inoltre, una violazione del principio di buona amministrazione. Infine, la fattispecie sarebbe stata erroneamente valutata, in violazione di quanto sancito dal Grant Agreement e dal principio di tutela del legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Messe Düsseldorf/UAMI — Canon Communications (MEDTEC)

(Causa T-173/08)

(2008/C 171/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: I. Friedhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Canon Communications LLC (Los Angeles, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 marzo 2008, procedimento R 0989/2005-1; e
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MEDTEC» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 — domanda n. 2 885 853

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo nazionale «Metec» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 37, 38, 41 e 42; il marchio denominativo internazionale «Metec» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 37, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riferimento a tutti i prodotti e servizi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e integrale rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel giudicare ricevibile il ricorso e nel constatare che non sussisterebbe somiglianza tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 62 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe emesso la sua decisione su elementi in fatto che non erano soggetti a ricorso.

Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — infeuropa SA/Commissione

(Causa T-176/08)

(2008/C 171/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: infeuropa SA (Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione europea erroneamente non ha annullato la decisione di aggiudicazione dei contratti quadro di cui al bando di gara d'appalto AO/042/05 dell'UAMI relativo alla manutenzione di software;
- dichiarare che la Commissione europea erroneamente non ha risolto i contratti specifici conclusi nell'ambito dei menzionati contratti quadro;
- condannare la Commissione europea a versare alla convenuta l'importo di EUR 37 002 più il 4 % di interessi sull'importo di EUR 31 650 dal 29 agosto, inoltre il 4 % di interessi sull'importo di EUR 3 650 dal 3 dicembre 2007, più 4 % di interessi sull'importo di EUR 1 702 dal 3 maggio 2008, nonché l'8 % di interessi sull'importo di EUR 37 002 dalla data della sentenza;

- condannare la Commissione europea a versare alla convenuta l'importo di EUR 1 209 037 maggiorato del 4 % di interessi a partire dal 3 maggio 2008, nonché l'8 % di interessi su detto importo dalla data della sentenza;
- ordinare alla Commissione di presentare taluni documenti relativi alla procedura di valutazione delle offerte;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che si dichiari che la Commissione ha omesso di annullare la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) che aggiudicava una pluralità di contratti quadro per la prestazione di servizi di manutenzione nell'ambito del bando di gara d'appalto AO/042/05 «E-Alicante: Manutenzione di software per i sistemi di core business dell'UAMI (gestione e registrazione dei marchi, dei disegni e dei modelli)»⁽¹⁾, e che ha omesso di risolvere i corrispondenti contratti specifici conclusi nel contesto del contratto quadro.

La ricorrente sostiene che la procedura di aggiudicazione così come l'esecuzione dei contratti specifici in seguito all'appalto è viziata da una serie di gravi irregolarità quali: criteri di aggiudicazione non conformi, impropria composizione della commissione di valutazione, la circostanza che i contratti siano stati aggiudicati dopo il termine di validità del periodo per le offerte e che l'UAMI abbia approvato varie considerevoli modifiche delle clausole dei contratti specifici.

La ricorrente asserisce che l'UAMI, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha violato i principi di parità di trattamento, di trasparenza e buona amministrazione e ha abusato dello strumento dei contratti quadro, violando altresì numerose disposizioni del regolamento finanziario⁽²⁾.

La ricorrente afferma che la Commissione, in qualità di organo di controllo dell'UAMI⁽³⁾, ha omesso di adottare le misure adeguate nei confronti di dette violazioni. La ricorrente sostiene che la discrezionalità della Commissione quanto a prendere dei provvedimenti o meno rispetto violazioni di legge ed a ripristinare la legittimità è ridotta a zero e di conseguenza era obbligata ad agire.

Inoltre, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni sofferti in seguito alle irregolarità nella procedura di aggiudicazione in parola ed alla sua successiva esecuzione.

⁽¹⁾ GU S 2006 135-144019.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

⁽³⁾ Il punto VI., n. 4.2), del bando di gara d'appalto relativo alla presentazione dei ricorsi fa riferimento all'art. 118 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1) e prevede che: «L'interessato deve adire la Commissione entro 1 mese, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto in questione».